



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAUTONE, MARINELLO, DE LUCIA, GRANATO,
GAUDIANO, CROATTI e ANGRISANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2020

Disposizioni relative all’istituzione di aree attrezzate
per l’allattamento al seno

ONOREVOLI SENATORI. - Allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile. I principali vantaggi dell'allattamento al seno rispetto a quello artificiale sono: riduzione della morbosità per mortalità per malattie infettive, soprattutto in condizioni igienico-sanitarie precarie; riduzione dell'allergia al latte vaccino; riduzione della frequenza dell'obesità, dell'ipertensione e dell'ipercolesterolemia nell'adulto; riduzione dell'incidenza dell'enterocolite necrotizzante.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sottolinea l'importanza dell'allattamento materno esclusivo nei primi sei mesi di vita per ridurre il rischio legato a diarrea infantile e infezioni respiratorie. Inoltre, l'allattamento al seno facilita una più corretta interazione fra madre e figlio, con conseguenziali effetti benefici su tutto il nucleo familiare. Lo sviluppo psicomotorio nel primo anno di vita è migliore negli allattati al seno rispetto a quelli allattati artificialmente. L'allattamento al seno non ha orari stabiliti, né un numero definito di poppate nell'arco della giornata. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi.

Per la maggior parte delle persone l'allattamento in pubblico non desta stupore, né scalpore, al massimo un curioso interesse per un gesto divenuto raro nel nostro Paese. Qualcuno invece si scandalizza e si domanda in modo più o meno esplicito: ma allattare in pubblico è proprio necessario? Al di là delle considerazioni sull'uso distorto che oggi si fa dell'immagine del seno, l'allattamento in pubblico è necessario e an-

drebbe incoraggiato. L'idea diffusa dell'allattamento al seno evoca ancora oggi concetti come orari fissi, numero definito di poppate nell'arco della giornata, pause di tre ore e doppia pesata del bambino prima e dopo la poppata. Questi concetti sono legati all'immagine sviluppata dagli anni Settanta a oggi, in un periodo in cui si è passati da una pratica diffusa di allattamento al seno all'alimentazione prevalente al biberon con latte artificiale. Questo nuovo modello di alimentazione dei lattanti è lentamente diventato la « normalità » di oggi.

Le mamme degli anni Settanta, le loro figlie e le loro nipoti, madri dei nostri giorni, hanno vissuto in questa cultura prevalente e questa è una delle ragioni per cui oggi risulta difficile recuperare o ricostruire l'immagine originaria dell'allattamento al seno. L'allattamento materno funziona infatti in modo totalmente diverso dall'alimentazione con latte artificiale; ogni bambino e ogni mamma sono unici e ogni coppia mamma-bambino sviluppa un proprio modo di allattare al seno. Ogni bimbo ha un suo stile alimentare e diversi tempi di poppata al seno e diventa, quindi, difficile prevedere quando e dove il bambino chiederà di poppare. Le madri che allattano dovrebbero, quindi, essere messe in grado di andare ovunque e di allattare i propri bambini quando necessario.

Non è affatto giusto limitare la libertà di movimento delle madri durante l'allattamento per presunte ragioni di convenienza sociale o di suscettibilità morale. Il seno nasce prima di tutto per l'allattamento: è un bellissimo contenitore, morbido e caldo, comodo da trasportare, produce un latte dalla composizione perfetta, anzi, un latte specifico e diverso per ogni singolo bambino, alla

temperatura giusta e disponibile ovunque e in qualsiasi momento. I bambini hanno diritto a stare con le loro mamme per poppare quando necessario e le madri hanno diritto di muoversi senza restrizioni.

Occorre incentivare questa importantissima pratica e garantire il *comfort* essenziale in spazi accoglienti dedicati a genitori e bimbi per favorire l'allattamento materno, tanto all'interno di strutture deputate all'infanzia, come gli asili, quanto in spazi pubblici e commerciali, come avviene in alcune città italiane, dove si sta realizzando il « *Baby Pit Stop* », ovvero un'area dedicata per le mamme e i bambini dove è possibile « fare il pieno di latte e il cambio di pannolino » e garantire così accoglienza, riserbo e discrezione.

Pertanto, è fondamentale la predisposizione di spazi dedicati, per effettuare l'allattamento al seno, in totale *comfort*, sicurezza e riservatezza. In alcune regioni italiane sono stati adottati luoghi, che convenzionalmente possiamo definire « *Happy Popping* », cioè spazi della città in cui accogliere

mamme e bebè per le necessità di allattamento dotati di una comoda sedia o poltroncina, un fasciatoio o altra superficie idonea per il cambio del pannolino, opuscoli informativi dell'UNICEF, un angolo attrezzato per il gioco dei bambini.

Il presente disegno di legge è volto a promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, attraverso l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno (articolo 1).

L'articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate.

L'articolo 3 reca sanzioni ai soggetti che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge.

L'articolo 4 reca disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione di aree attrezzate
per l'allattamento al seno)*

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;

b) alle tipologie di strutture materno-infantili;

c) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;

d) alle tipologie di strutture sanitarie;

e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;

f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;

g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;

h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui all'articolo 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Se entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente legge, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00